



NOTA SINTETICA

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” come convertito in legge 4 luglio 2024, n. 95

PREMESSA

Il decreto-legge recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*” è stato convertito nella legge 4 luglio 2024, n. 95, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 ed entrata in vigore il 7 luglio 2024.

Si riporta di seguito una sintesi delle norme di interesse per Comuni e Città metropolitane contenute nella legge di conversione.

✓ **Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione (Art. 2)**

La norma in commento definisce, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione in complementarità con il PNRR, l'ambito di applicazione delle disposizioni mirate ad accelerare e a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse assegnate alla politica di coesione, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027.

In particolare, le disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi dei Fondi strutturali 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione degli interventi dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico (introdotto nel corso dell'esame parlamentare) e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo “sostenibile” (precisazione introdotta nel corso dell'esame al parlamentare) e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

✓ **Cabina di regia (Art. 3)**

La norma in commento, modificata durante l'esame parlamentare, configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano **e gli Enti Locali** per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, le funzioni della Cabina sono: coordinamento tra interventi nazionali e regionali di coesione europea, in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi; promozione della complementarità tra interventi PNRR, di coesione europea, e di accordi di coesione; verifica delle attività di monitoraggio svolte dal DIPCoe; definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'UE. Inoltre, la Cabina ha il

compito di approvare gli elenchi degli interventi cd. “prioritari” previsti nell’articolo 4 del d.l. in commento.

Si segnala che su **richiesta dell’ANCI** la Cabina di regia è stata integrata **con l’inserimento del Presidente dell’ANCI**.

✓ **Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea (Art. 4, commi 1-6)**

La norma in commento, modificata nel corso dell’esame parlamentare, contiene disposizioni per l’individuazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un elenco degli interventi prioritari nell’ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici contenuti nell’articolo 2 ed oggetto della riforma della politica di coesione (comma 1).

In particolare, il comma 2, come integrato nel corso dell’esame parlamentare, elenca dettagliatamente gli indici in base ai quali si provvede all’individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro **novanta giorni** dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (**entro il 4 ottobre 2024**). Gli interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l’indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti (comma 3).

La norma stabilisce altresì che spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2 e di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi. A seguito di una modifica approvata in Senato, spetta altresì al Dipartimento di convocare la Cabina di Regia per l’approvazione degli elenchi medesimi (comma 4).

I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di circostanze oggettive e non imputabili all’amministrazione titolare o al soggetto attuatore (comma 5). Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni.

✓ **Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno (Art. 4, comma 7)**

La norma in commento, modifica il comma 3 dell’articolo 11 del D.L. n. 124 del 2023 relativamente al procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica, specificando che il DPCM dovrà essere adottato **entro il 31 luglio 2024**, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES. Viene inoltre precisato che in caso di aggiornamento del Piano strategico dovranno essere seguite le medesime modalità procedurali dell’adozione.

✓ **Ubicazione degli impianti per il 5G secondo i pixel (Art. 4, comma 7-bis)**

La norma in commento, aggiunto durante l’esame parlamentare, stabilisce che nelle aree bianche, anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 (legge quadro su campi elettrici), gli impianti volti alla diffusione del 5G sono ubicati, fino al 31 dicembre 2026, sul territorio secondo la posizione dei pixel.

✓ **Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa (Art. 6, commi 1-4)**

La norma in commento, modificata durante l'esame in Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione; autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020; stabilisce che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; stabilisce che i contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

In particolare si segnala che **al comma 1** è stata introdotta una modifica la quale stabilisce che, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e **anche locali interessate**, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, **pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione**, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

✓ **Contributi straordinari per fusioni di Comuni (Art. 6, comma 6-bis)**

La norma in commento, introdotta nel corso dell'esame parlamentare è volta a prevedere **un incremento di 5 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2028** delle risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del TUEL, finalizzati a favorire la fusione dei Comuni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

✓ **Modifiche al Testo unico degli enti locali finalizzate alla revisione dei vincoli di cassa (Art. 6, comma 6-octies)**

La norma in commento, **richiesta dall'ANCI** e introdotta nel corso dell'esame parlamentare, inserisce delle modifiche al Testo unico degli enti locali (TUEL) finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità volta a favorire, tra l'altro, una regolarizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Le modifiche riducono drasticamente le entrate soggette a vincolo di cassa, intervenendo sugli articoli 180, 185 e 187 del citato testo unico. **La lettera a)** della norma in commento interviene sulle disposizioni di cui **all'articolo 180, comma 3, lettera d) del TUEL**, disponendo la soppressione della previsione per la quale l'ordinativo d'incasso nella fase di riscossione debba contenere l'indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da legge. Tale previsione permane con riferimento alle sole entrate derivanti da trasferimenti o prestiti. Le modifiche agli articoli 185 (**lett. b)** e 187 (**lett. c)** sono mirate al medesimo scopo di evitare l'apposizione di vincoli di cassa se non nei casi di entrate da mutuo e trasferimento. La norma, discussa in Commissione Arconet e ripetutamente richiesta da ANCI, determina una forte semplificazione della gestione contabile degli enti locali evitando la moltiplicazione dei documenti di spesa relativi ad entrate vincolate orientate ad una pluralità di possibili scopi.

✓ **Segretari comunali (Art. 6 bis)**

La norma in commento, introdotta nel corso dell'esame in Senato autorizza, per l'anno 2024, la spesa di € 1.330.000,00, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024.

✓ **Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno (Art. 11, commi 1-3)**

La norma in commento contiene disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare, reca la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in "**Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno**". Il comma reca altresì l'abrogazione dei commi dell'articolo 22 della legge 42 del 2009 che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale.

✓ **Inclusione delle grandi Città tra le amministrazioni responsabili del "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno" (Art. 11, comma 3, lettera b)**

La norma in commento, modificata durante l'esame in Senato, **su richiesta dell'ANCI, include le Città metropolitane ovvero i comuni capoluogo sede di città metropolitana** tra le amministrazioni responsabili della selezione degli interventi del "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno". Sono stati inoltre inseriti tra i criteri **di priorità** da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, anche le **proposte formulate dagli enti locali del territorio**.

✓ **Clausola del 40 per cento per gli investimenti ordinari nel Mezzogiorno (Art. 11, commi 5-7)**

La norma in commento, al comma 5, eleva al 40 per cento - in luogo del precedente 34% - la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbono destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. La previgente quota del 34 per cento era stabilita in proporzione alla popolazione di riferimento. Il comma 6 prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applichi al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il comma 7 dispone che la clausola del 40 per cento si applichi anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.

✓ **Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (Art. 11, comma 8)**

La norma in commento, modificata nel corso dell'esame parlamentare, interviene in merito alla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne - PSNAI, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale), ed in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

✓ **Incremento Fondo di sostegno ai comuni marginali e copertura oneri zone logistiche semplificate (Articolo 13, commi 4 e 5)**

La norma in commento dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione. Sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Si prevede la copertura degli oneri derivanti dal contributo mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali.

✓ **Norme sulle misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali (Art. 15, commi 1 e 2)**

La norma in commento prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni delle aree interne ai sensi dell'articolo 1, commi da 65-ter a 65-quinquies, della legge bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) se utilizzate dai medesimi Comuni entro il 31 dicembre 2025.

✓ **Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni (Art. 15 bis)**

La norma in commento, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, è finalizzata a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali. Pertanto prevede che le Università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possano concludere con i Comuni interessati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40%, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'Università interessata. A tali accordi possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

✓ **Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (Art. 15-ter)**

La norma in commento, **richiesta dall'ANCI** e introdotta nel corso dell'esame parlamentare, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno **al 20 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.**

La norma stabilisce altresì che restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale e che sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge in commento.

Si segnala infine che il termine del 30 giugno era stato introdotto recentemente dall'art. 7, comma 7-quater, del D.L. 39/2024, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che viene adesso abrogato dalla norma in commento.

✓ **Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso (Art. 28)**

La norma in commento, interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.

✓ **Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici (Art. 29, comma 1-bis)**

La norma in commento, inserita nel corso dell'esame parlamentare, consente agli enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR **di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025.**

✓ **Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo (Art. 32)**

La norma in commento, modificata durante l'esame parlamentare, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista, altresì, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (**entro il 4 ottobre 2024**), l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le loro modalità attuative. Durante l'esame parlamentare è stata introdotta una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo e le stesse non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.

✓ **Disposizione relativa al monitoraggio di misure del PNRR sui rischi alluvioni e idrogeologico (Art. 36)**

La norma in commento prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente “Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico” (M2C4 - Investimento 2.1b).